

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2784

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FARIGU, PIRO

Norme transitorie per l'accertamento delle infermità
degli invalidi civili

Presentata il 15 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGI! — Il susseguirsi delle leggi che nell'ultimo quinquennio hanno regolato la materia dell'accertamento dell'invalidità civile, in un primo tempo affidato alle commissioni sanitarie provinciali di prima e seconda istanza (legge 23 dicembre 1978, n. 833), poi alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile (decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291) e successivamente alle commissioni mediche delle unità sanitarie locali congiuntamente a quelle periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile (legge 15 ottobre 1990, n. 295), ha determinato notevoli ritardi nella definizione delle pratiche, con

rilevanti giacenze presso queste ultime commissioni.

Nel frattempo agli interessati è ovviamente preclusa la possibilità di ottenere le provvidenze economiche previste in loro favore e gli altri benefici che la legge contempla (iscrizione nelle liste speciali di collocamento al lavoro, esenzione dalle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, protesi e altri presidi connessi alla menomazione, eccetera).

Per porre rimedio all'inconveniente, gravemente pregiudizievole degli interessi degli invalidi, si ravvisa la necessità di demandare in via transitoria la definizione delle pratiche arretrate, giacenti presso le commissioni delle USL da oltre un anno, alle commissioni mediche del-

l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ferma rimanendo la competenza accertativa delle commissioni USL per le domande correnti, presentate successivamente al termine su indicato.

A tal fine è stata predisposta la presente proposta di legge, la quale prevede:

all'articolo 1 il temporaneo trasferimento di competenza dalle commissioni delle USL a quelle dell'INPS, col richiamo alla tabella delle percentuali di invalidità applicabile agli invalidi civili;

all'articolo 2 le procedure di accertamento e i successivi adempimenti;

all'articolo 3 la tutela amministrativa e giurisdizionale consentita.

Il provvedimento risponde ad un evidente principio di giustizia verso i disabili

ed assume un tangibile significato di trasparenza dell'attività accertativa, e rappresenta una chiara risposta alla generalizzata e non comprovata denuncia del fenomeno dei falsi invalidi, considerata l'alta specializzazione e imparzialità dei medici che compongono le commissioni dell'INPS.

L'iniziativa non comporta oneri finanziari essendo la spesa relativa ai compensi da corrispondere ai medici delle commissioni INPS più che compensata da quella che sarebbe stata sostenuta per i medici delle commissioni delle USL e di quelle periferiche del Tesoro.

Il trasferimento dei fondi dalle regioni e dal Ministero del tesoro all'INPS, limitatamente al lavoro di smaltimento delle pratiche arretrate, potrà avvenire previa intesa tra detti enti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli accertamenti sanitari relativi alle domande giacenti da oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge presso le commissioni mediche delle unità sanitarie locali sono effettuati, fino al loro esaurimento, dalle commissioni mediche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con l'applicazione della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992.

2. Le domande di cui al comma 1 sono trasmesse dalle commissioni mediche delle unità sanitarie locali a quelle dell'INPS competenti per territorio entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono essere definite entro un anno dalla data di trasmissione degli atti.

ART. 2.

1. Le commissioni mediche dell'INPS, integrate da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC), procedono agli accertamenti sanitari e redigono il verbale di visita secondo i criteri di cui all'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1991, n. 387. Al verbale di visita è unito il prospetto valutativo di cui al comma 8 del citato articolo 1.

2. In sede di accertamenti sanitari l'invalido può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.

3. Copia del verbale di visita, attestata conforme all'originale, è trasmessa all'interessato a mezzo di lettera raccomandata

con avviso di ricevimento. Altra copia autenticata, nei casi in cui la domanda a suo tempo presentata sia finalizzata al conseguimento della pensione, dell'assegno o dell'indennità di accompagnamento, è trasmessa alla competente prefettura, sempre che dal verbale risulti una riduzione della capacità lavorativa sufficiente per dar luogo, in presenza degli altri requisiti richiesti, alla concessione di tali provvidenze. Una terza copia è trasmessa all'unità sanitaria locale competente per territorio.

ART. 3.

1. Avverso gli accertamenti sanitari effettuati dalle commissioni mediche dell'INPS ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, gli interessati possono presentare, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di visita, ricorso in carta semplice al Ministro del tesoro, che decide entro centottanta giorni, sentita la commissione medica superiore e di invalidità civile di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.

2. È fatta salva la possibilità di ricorrere davanti al giudice ordinario nel caso in cui la decisione del Ministro del tesoro sia ritenuta lesiva di diritti soggettivi.

ART. 4.

1. Resta ferma la competenza delle commissioni mediche delle unità sanitarie locali per gli accertamenti sanitari relativi alle domande presentate dagli interessati successivamente alla data di cui al comma 1 dell'articolo 1.